

Oggetto: Approvazione convenzione col Comune di Sarnonico per l'utenza dell'asilo comunale di Sarnonico.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Preso atto che il Comune Sarnonico offre alla famiglie il servizio asilo nido, riconosciuto dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 come servizio educativo di interesse pubblico per favorire l'armonico sviluppo del bambino nei primi anni di vita. Fin dall'origine il servizio è a disposizione, oltre che dei residenti di Sarnonico, anche dei Comuni interessati ad offrire questa ulteriore opportunità alle proprie famiglie;

preso atto che per consentire la frequenza con modalità agevolate, nel rispetto del Regolamento di gestione dell'asilo comunale approvato con delibera del C.C. di Sarnonico n. 34 del 14.09.2011 occorre procedere all'approvazione di apposita convenzione, essendo la precedente scaduta;

visto ed esaminato lo schema di convenzione, composto da n. 9 articoli e giudicato meritevole di integrale approvazione.

ritenuto pertanto di procedere alla approvazione di detta convenzione allo scopo di soddisfare le esigenze delle famiglie e in continuità del servizio già precedentemente utilizzato;

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del CEL approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto l'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;

con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale effettuato ed accertato dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare ed aderire alla convenzione da stipularsi con il Comune di Sarnonico per l'utenza dell'asilo nido comunale di Sarnonico, con scadenza 31 dicembre 2023, nel testo composto di n. 9 (nove) articoli che, allegato alla presente deliberazione sub "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente/legale rappresentate dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla sottoscrizione della convenzione;
3. di dare atto che alla quota a carico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sulla base degli effettivi iscritti, si provvederà annualmente non appena comunicato dal Comune capofila l'importo effettivamente dovuto.

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.